



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1807/2025

**Oggetto: PRATICA N. 02364950101-18022025-1350 - SUAP 3691 - 02758320101 CARROZZERIA AUTO P. DI RICCIERI ANDREA & C. S.A.S., VIA CHIARAVAGNA 150 R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00.**

In data 02/07/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

### **Visti**

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Richiamati**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

### **Visti**

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### **Visti in particolare**

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

**Preso atto** che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

### **Visti in particolare**

#### **relativamente al comparto emissioni in atmosfera:**

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

la D.G.R. 808/2020 avente ad oggetto "D.Lgs. 152/06 Art. 272 commi 2 e 3. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera";



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### **relativamente al comparto acustica**

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

### **Premesso che**

con nota assunta a protocollo con n. 13829 del 07.03.2025 è pervenuta, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata dalla Carrozzeria Auto P. di Ricceri Andrea & C. S.a.s., per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l’attività svolta presso l’insediamento sito a Genova in Via Chiaravagna 150 R;

l’istanza è stata presentata per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni già rinnovata dal Comune di Genova, in allora autorità competente, con atto n. 50/At del 01.02.2011 alla Carrozzeria Bruzzone Mirella, la cui titolarità è stata volturata alla Carrozzeria Auto P. di Ricceri Giuseppe e Ricceri Andrea S.n.c. con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1732 del 31.08.2018;

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 16024 del 16.03.2025 la Città Metropolitana di Genova ha dato comunicazione di avvio del procedimento, convocando contestualmente la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, per l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti;

con suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;
- il domicilio digitale dall’amministrazione;

### **Preso atto che**

con nota assunta a protocollo con n. 14062 del 07.03.2025, pervenuta tramite S.U.A.P., l’Ufficio Acustica del Comune di Genova ha comunicato che l’attività è provvista di Nulla Osta Acustico, reso in dichiarazione sostitutiva, Pratica n. 120331 prot. n. PG/2018/16444/IND+SF del 16/01/2018;

con nota assunta a protocollo con n. 31648 del 27.05.2025 il Comune di Genova ha richiesto chiarimenti dal punto di vista edilizio ed ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico specificando che “...*In ragione di quanto sopra esposto, si auspica che, nell’ambito della prosecuzione dell’attività, vengano messe in atto opportune azioni di miglioramento delle condizioni emissive, ancorché ricomprese nell’autorizzazione in oggetto, finalizzato a minimizzare il più possibile ogni impatto negativo nell’ambito di appartenenza...*”.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta a protocollo con n. 38672 del 27.06.2025 la Carrozzeria Auto P. di Ricceri Andrea & C. S.a.s. ha dichiarato che non verranno effettuati interventi edilizi necessitanti di preventiva autorizzazione;

la suddetta dichiarazione è pervenuta anche dal S.U.A.P., assunta a protocollo con n. 38673 in pari data;

**Atteso che**, non essendo pervenuto il parere di competenza sotto il profilo igienico sanitario da parte della ASL 3 "Genovese" entro il termine di 90 giorni, il medesimo è stato assunto come favorevole, senza condizioni, in base alla normativa vigente;

**Vista** la relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, redatta dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, che costituisce altresì relazione di chiusura procedimento, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 39252 del 01.07.2025;

**Atteso che** dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **Rilevato che**

l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente titolo autorizzativo;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha proposto il riferimento alla Tabella 2, punto 5.2, Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

### **Ritenuto che**

l'emissione E2 derivante dal bruciatore a vena d'aria a gasolio sia scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto l'impianto termico è riconducibile a quelli di cui alla lettera bb), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (impianti e attività in deroga non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera);

relativamente all'emissione E1 derivante dalla cabina di verniciatura non sia accoglibile la frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva della precedente, visto il parere urbanistico espresso dal Comune di Genova, e sia quindi mantenuta la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 della D.G.R. 808/2020;

per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, siano confermati i valori limite già applicati, conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona confinata e sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materie prime, oltre la quale, come indicato all'allegato 5.2 della D.G.R. Liguria 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle missioni in atmosfera;

la stessa attività sia comunque svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 943 del 07.05.2018 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 e alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Preso atto** che la Città Metropolitana in data 07.03.2025 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.159/2011 e che la stessa è stata rilasciata in data 10.03.2025;

**Dato atto** che sono stati corrisposti in data 28.02.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 400,00;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Dato atto che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Atteso che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Dato atto che** il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

**Ritenuto che** in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Carrozzeria Auto P. Di Ricceri Andrea & C. S.a.s., per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Chiaravagna 150 R, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

### **DISPONE**

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, alla Carrozzeria Auto P. Di Ricceri Andrea & C. S.a.s., per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Chiaravagna 150 R, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica;
- B) di autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) di assoggettare l'insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse;
- E) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

### **INVIA**

Il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Carrozzeria Auto P. Di Ricceri Andrea & C. S.a.s.;
- Comune di Genova;
- ASL3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 117 dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 07.03.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**